



CITTÀ DI MESSINA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità della Gestione Rifiuti
- Art. 2 Ambito di applicazione del servizio di raccolta differenziata “PORTA A PORTA” dei rifiuti urbani ed assimilati
- Art. 3 Principi generali
- Art. 4 Definizioni
- Art. 5 Classificazione dei rifiuti
- Art. 6 Assimilazione ai rifiuti urbani di alcune categorie di rifiuti speciali: ambito di applicazione e principi generali.
- Art. 7 Criteri qualitativi di assimilazione
- Art. 8 Assimilazione ai rifiuti urbani sulla base dei soli criteri di qualità
- Art. 9 Assimilazione ai rifiuti urbani sulla base dei soli criteri qualitativi e quantitativi
- Art. 10 Esclusioni

TITOLO II FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI

- Art. 11 Forme di Gestione
- Art. 12 Vigilanza sul servizio
- Art. 13 Tutela Sanitaria del Personale addetto al servizio
- Art. 14 Divieti ed obblighi

TITOLO III SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- Art. 15 Criteri Generali
- Art. 16 Requisiti per l’attuazione
- Art. 17 Sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati
- Art. 18 Centro Comunale di Raccolta
- Art. 19 Trasporto e smaltimento o recupero
- Art. 20 Conferimento differenziato dei rifiuti
- Art. 20.1) Conferimento e raccolta della frazione umido-organico (CER 200108)
- Art. 20.2) Conferimento e raccolta del materiale cartaceo (CER 200101)
- Art. 20.3) Conferimento degli imballaggi primari e secondari in plastica per liquidi (CER 150102 – 200139) - alluminio e barattolame in metallo e banda stagnata (CER 150104)
- Art. 20.4) Conferimento degli imballaggi primari e secondari in vetro (CER 150107)

- Art. 20.5) Conferimento e raccolta dei rifiuti ingombranti e RAEE (CER 200307, 200138, 200140, 200136)
- Art. 20.6) Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (CER 200201)
- Art. 20.7) Conferimento e raccolta delle pile esauste (CER 200133*)
- Art. 20.8) Conferimento e raccolta dei medicinali scaduti (CER 200131*)
- Art. 20.9) Conferimento e raccolta abiti usati (CER 200133)
- Art. 20.10) Raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti assimilati
- Art. 20.11) Raccolta presso i Cimiteri
- Art. 20.12) Conferimento olii e grassi vegetali (CER 200125)
- Art. 21) Periodicità della raccolta
- Art. 22) Utenze condominiali
- Art. 23) Cestini stradali e contenitori per prodotti da fumo
- Art. 24) Cestini per le deiezioni canine
- Art. 25) Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti
- Art. 26) Compostaggio Domestico - Compostaggio di Comunità - Compostaggio Locale o di Prossimità
- Art. 27) Educazione, Informazione, Comunicazione e Partecipazione

TITOLO IV MODALITÀ GENERALI DI CONTROLLO

- Art. 28) Monitoraggio del servizio
- Art. 29) Controllo
- Art. 30) Accertamenti

TITOLO V INCENTIVAZIONE ATTIVITÀ SPERIMENTALI - PREMIALITÀ

- Art. 31) Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare
- Art. 32) Incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
- Art. 33) Sistema premiale all'utenza virtuosa

TITOLO VI VALIDITÀ E DISPOSIZIONI FINALI DEL REGOLAMENTO

- Art. 34) Efficacia del presente regolamento - Entrata in vigore
- Art. 35) Norma di rinvio
- Art. 36) Disposizioni finali
- Art. 37) Regime transitorio

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ DELLA GESTIONE RIFIUTI

Il presente Regolamento relativo alla gestione della fase di raccolta differenziata rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Messina, viene redatto ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii e dalla Ordinanza del Presidente Regione Sicilia n.5/Rif del 07/06/2016 e ss.mm.ii..

La sua redazione nasce dalla necessità di regolamentare il servizio, anche in seguito all'affidamento al gestore del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimento e nella considerazione che una forte riduzione della quantità dei rifiuti prodotti e una ancora più incisiva raccolta differenziata, si impone in maniera sempre più urgente, al fine di garantire il rispetto delle previsioni normative.

Il Regolamento viene redatto per ottemperare alle seguenti esigenze:

1. assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico - sanitarie della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche;
2. informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti, ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere alla gestione di sistemi di smaltimento adeguati alla normativa vigente;
3. considerare, pertanto, i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, il compostaggio o da smaltirsi secondo particolari procedure per motivi di sicurezza igienico - ambientale, o per frazioni di rifiuti indifferenziati non riutilizzabili, da smaltirsi in discarica controllata o impianto di termo-utilizzazione, nel rispetto comunque delle normative vigenti e degli strumenti programmatici adottati;
4. prevedere nei propri strumenti di pianificazione urbanistica l'inserimento delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Il servizio di raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati agli urbani viene effettuato nell'ambito del territorio del Comune di Messina. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

Nei progetti dei fabbricati di nuova realizzazione dovrà essere prevista un'area da destinare al conferimento differenziato dei rifiuti solidi urbani, secondo le modalità previste nel regolamento edilizio.

Il Comune di Messina può modificare l'ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative.

ART. 3 - PRINCIPI GENERALI

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di trasporto, di trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo), nonché il deposito temporaneo, il raggruppamento temporaneo in area attrezzata, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

I soggetti, sia pubblici che privati, coinvolti nella gestione dei rifiuti, sono tenuti all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

1. i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
2. deve essere evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;
3. devono essere salvaguardate la fauna e la flora;
4. devono essere evitati inconvenienti da rumori e odori;
5. deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
6. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
7. devono essere promossi ed adottati, fatta salva l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza di gestione di lungo periodo, tutti i sistemi che l'innovazione scientifica e tecnologica offre per riciclare e riutilizzare i rifiuti o per recuperare da essi materiali ed energia o, comunque, per ridurre il loro impatto quali - quantitativo sull'ambiente.

Fatte salve le premesse di cui sopra e, ove il caso, in ragione di queste, il Comune di Messina promuoverà, mediante opportuni atti ed intese con altri soggetti pubblici e/o privati qualificati, la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali ed energia. Ciò, dovrà avvenire anche attraverso il coinvolgimento del cittadino-utente, che è tenuto ad uniformarsi alle indicazioni di servizio impartite e di collaborare, comunque, per il migliore e rapido raggiungimento degli obiettivi indicati.

ART. 4 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni, ai sensi degli artt. 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006:

1. **“rifiuto”**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
2. **“rifiuto pericoloso”**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del sopracitato decreto;
3. **“rifiuto organico”**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
4. **“autocompostaggio”**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
5. **“produttore di rifiuti”**: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
6. **“produttore del prodotto”**: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi,

fabbrichi, trasforma, tratta, vendita o importazione di prodotti;

7. **“detentore”**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
8. **“commerciante”**: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
9. **“intermediario”**: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
10. **“prevenzione”**: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
11. **“gestione”**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
12. **“raccolta”**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
13. **“raccolta differenziata”**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
14. **“riutilizzo”**: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
15. **“trattamento”**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
16. **“recupero”**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.Lgs n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
17. **“riciclaggio”**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
18. **“smaltimento”**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
19. **“stoccaggio”**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
20. **“deposito temporaneo”**: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta, ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del

codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

- *i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;*
- *i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;*
- *il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;*
- *devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;“*

21. **“compostaggio di comunità”**: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
22. **“compost di qualità”**: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
23. **“gestione integrata dei rifiuti”**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
24. **“centro di raccolta”**: area presidiata ed allestita, aperta in determinati orari attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
25. **“spazzamento delle strade”**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
26. **“circuito organizzato di raccolta”**: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.Lgs n. 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
27. **“conferimento”**: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
28. **“raccolta porta a porta o domiciliare”**: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi; si distingue in differenziata o indifferenziata a seconda che sia istituito o meno il servizio di raccolta differenziata;
29. **“raccolta con contenitori”**: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori-pattumiera stradali o posti presso altre strutture (Centro Comunale di Raccolta, isole/piazzole ecologiche ecc.);

30. “**servizio integrativo**”: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o servizi personalizzati di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, svolti in base ad apposita convenzione;
31. “**Gestore del servizio**”: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente regolamento.

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai successivi commi, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006.

Sono “**rifiuti urbani**”:

- a. i **rifiuti domestici**, anche ingombranti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:
- *Frazione organica dei rifiuti urbani*: materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;
 - *Frazione verde*: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato e pubblico, comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
 - *Frazioni secche recuperabili*: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;
 - *Rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile*: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;
 - *Rifiuti particolari*: pile, farmaci, contenitori marchiati “T” e “F”, batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi secondo l'elenco CER 2002 (contrassegnati con “*”);
 - *Ingombranti*: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;
 - *Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)*: i rifiuti di cui all'art. 227, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 152/2006, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria.
- b. i **rifiuti assimilati**: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c. i **rifiuti dallo spazzamento delle strade**;
- d. i **rifiuti esterni**, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i **rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f. i **rifiuti cimiteriali**: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).

Sono “**rifiuti speciali**”:

- a. i **rifiuti da attività agricole e agro-industriali**;

- b. i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;*
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali;*
- d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;*
- e. I rifiuti da attività commerciali;*
- f. i rifiuti da attività di servizio;*
- g. i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;*
- h. I rifiuti derivanti da attività sanitarie.*

Sono “rifiuti pericolosi”:

quelli che *contrassegnati con “*”* recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del D.Lgs 152/2006.

ART. 6 - ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DI ALCUNE CATEGORIE DI RIFIUTI SPECIALI: AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

Le presenti disposizioni disciplinano in via provvisoria – fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali - quantitativi da emanarsi ai sensi dell’art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006 da parte dello Stato – l’assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell’art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.

Sono **rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani**, se in quanto non pericolosi, i residui derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi, non passibili di riutilizzo, che rientrino nelle tipologie e nei requisiti sotto specificati:

- a) rifiuti da lavorazione artigianali, di cui all’art. 7, comma 3 lett. d) del D.Lgs n. 22/97;*
- b) rifiuti d’attività commerciali, di cui all’art. 7 comma 3, lett. e) del D. Lgs. n. 22/97;*
- c) rifiuti d’attività di servizio, di cui all’art. 7, comma 3, lett. f) del D.Lgs. n. 22/97.*

Per la gestione dei rifiuti derivanti *da attività sanitarie* di cui all’art. 7, comma 3, lett. h) del D.Lgs. n. 22/97 si rinvia al D.M. 26/06/2000 n. 219.

Le disposizioni di cui ai successivi articoli si applicano altresì:

- d) ai rifiuti da attività agricole di cui all’art. 7, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 22/97, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolti in area urbana o comunque comprese nell’area di espletamento del pubblico servizio all’interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell’attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell’area di espletamento del pubblico servizio;*
- e) ai rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti di cui all’art. 7, comma 3, lett. c) del D. Lgs n. 22/97 derivanti da lavorazioni industriali.*

I predetti rifiuti sono assimilati a rifiuti urbani in quanto:

- rispondano ai criteri qualitativi individuati con il presente Regolamento, dettati in relazione alla compatibilità con l’organizzazione operativa del servizio e/o alla specifica tipologia dei rifiuti

medesimi, e derivano dalle attività individuate con il presente Regolamento, per le quali l'assimilazione, nel rispetto dei criteri di qualità, è disposta senza necessità di ulteriori accertamenti;

- ovvero, per i rifiuti derivanti da altre attività previa verifica che rispondano ai criteri quantitativi fissati con il presente Regolamento.

Sono per contro esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani:

- a) i rifiuti speciali, la cui formazione abbia luogo in locali ed aree ubicate all'esterno del perimetro di espletamento del pubblico servizio di raccolta;*
- b) i rifiuti speciali ammessi all'autosmaltimento, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 22/97;*
- c) i rifiuti speciali, anche non pericolosi, di cui al comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 22/97 diversi da quelli specificati nel presente Titolo II.*

I rifiuti di cui al presente articolo che, sebbene qualitativamente assimilabili, sulla base dell'applicazione dei criteri quantitativi stabiliti dal presente Regolamento, mantengano la classificazione di rifiuti speciali, non possono essere conferiti al pubblico servizio, risultando pertanto l'onere dello smaltimento a cura e spese del produttore; le relative superfici di formazione non sono dunque assoggettabili alla tassa R.S.U.

ART. 7 – CRITERI QUALITATIVI DI ASSIMILAZIONE

Fermo restando quanto previsto dagli articoli successivi, il rispetto dei criteri quantitativi fissati con il presente Regolamento, condizione necessaria per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali è costituita dalla rispondenza ai seguenti **criteri di qualità**:

- a) i rifiuti non devono possedere caratteristiche tali da comportarne una classificazione a rifiuti pericolosi, ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 e relativi allegati;
- b) i rifiuti non devono appartenere al seguente elenco:
 - rifiuti derivanti da mercati ortofrutticoli e rifiuti mercatali sia ambulanti che in sede fissa;
 - rifiuti derivanti da strutture commerciali costituite da ipermercato e annesso centro commerciale integrato;
 - oli alimentari esausti derivanti da attività di ristorazione, rosticceria, friggitoria, nonché da centri di produzione pasti per la somministrazione collettiva e/o da attività di preparazione di cibi per la vendita al dettaglio;
 - rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;
 - rifiuti costituiti da residui di lavorazione in vetroresina;
 - rifiuti di imballaggi terziari, fatta eccezione per quelli derivanti da attività commerciali al dettaglio e all'ingrosso e da attività artigianali e di servizio, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata, secondo le forme e le modalità di cui al presente Regolamento, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del medesimo Decreto;
 - rifiuti di imballaggio secondari, fatta eccezione per quelli derivanti da attività commerciali al dettaglio, da pubblici esercizi e da attività artigianali e di servizio, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata secondo le forme e le modalità di cui al presente Regolamento, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi dell'art. 43, comma 3, del Decreto citato e ferma restandone l'esclusione del regime di privativa, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del medesimo D. Lgs. n. 22/97.

ART. 8 - ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI SULLA BASE DEI SOLI CRITERI DI QUALITÀ

Sono **assimilati ai rifiuti urbani**, salvo specifica diversa disposizione, senza necessità di accertamento di rispondenza a *criteri di tipo quantitativo*, i rifiuti di cui al presente articolo derivanti dalle seguenti attività:

- a. attività ricettivo-alberghiere e collettività;
- b. studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili, compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali;
- c. servizi igienico-sanitari, fatti salvi i rifiuti da considerarsi speciali per espressa norma ordinamentale;
- d. attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
- e. uffici e locali di enti economici e non economici, pubblici e privati, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive e ricreative;
- f. servizi scolastici e loro pertinenze;
- g. attività di vendita al dettaglio, fatta eccezione per gli ipermercati con annesso centro commerciale integrato, i cui rifiuti restano esclusi dall'assimilazione e relativi magazzini, anche se complementari di attività diverse;
- h. pubblici esercizi;
- i. attività artigianali di esercizio alla residenza e/o alla persona.

ART. 9 - ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI SULLA BASE DEI SOLI CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI

Ferma restando la necessaria rispondenza ai criteri di qualità di cui al precedente articolo, previo accertamento, per caso, della conformità ai criteri quantitativi di cui al successivo comma, sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle seguenti attività:

- a. attività artigianali per la produzione di beni e per la prestazione di servizi diversi dai servizi alle funzioni residenziali, compresi i relativi magazzini;
- b. attività di magazzinaggio, deposito e stoccaggio merci e simili;
- c. attività di autotrasporto e simili;
- d. attività di vendita all'ingrosso e/o di mostra, con o senza vendita, di beni di grandi dimensioni attuate su ampie superfici;
- e. attività di vendita di autoveicoli e simili.

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali come sopra descritti e tenuto conto dei requisiti previsti dal punto 1.1.1. lett. a) della Delibera del Comitato interministeriale del 27/07/1984 (All.1), tranne eventuali esclusioni, espressamente previste dal presente Regolamento, purché prodotti in quantità inferiore a 30 Kg./giorno per utenza. (Cfr. All. 2)

Sono assimilabili ai rifiuti urbani, al solo fine dello smaltimento, i rifiuti speciali non pericolosi in possesso dei requisiti sopra descritti prodotti in quantità eccedente i 30 Kg/giorno per utenza, e comunque non oltre i 50 Kg./ giorno per utenza.

L'assimilazione dei rifiuti di cui al comma 3 sarà disposta con singoli provvedimenti amministrativi, sulla base delle valutazioni tecniche di volta in volta eseguite di concerto dall'Ente Gestore.

ART. 10 ESCLUSIONI

Ferme restando le esclusioni previste dall'art. 185 del D. Lgs. 152/2006, non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali che:

- a. siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- b. non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico; presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta, coma ad esempio:
 - consistenza non solida
 - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione
 - fortemente maleodoranti
 - eccessiva polverulenza
- c. non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D.Lgs. n. 36/2003.
- d. siano classificati come pericolosi.

Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- rifiuti costituiti da pneumatici;
- rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava.

TITOLO II

FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI

ART. 11 – FORME DI GESTIONE

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, oggetto del presente Regolamento è attuata dal Comune di Messina attraverso la Società che gestisce il ciclo dei rifiuti, nei modi e nelle forme consentite dalla vigente normativa nazionale e regionale.

ART. 12 - VIGILANZA SUL SERVIZIO

La vigilanza dei servizi, oggetto del presente Regolamento, è affidata al Comune e al Gestore.

L'attività, in via prioritaria, deve essere volta agli interventi preventivi, ispettivi e di controllo da parte del Corpo di Polizia Municipale che si avvale della collaborazione di Ispettori Ambientali Volontari idoneamente formati e del Corpo della Polizia della Città Metropolitana, in merito al corretto conferimento dei rifiuti da parte del cittadino e delle utenze commerciali/industriali, nonché di repressione delle condotte poste in essere, in violazione alle norme di cui all'art. 198 comma 2 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e delle Ordinanze comunali in materia.

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sulle attrezzature e sui mezzi in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di rifiuti dovranno essere comunicate all'ARPA, all'ASL competenti, al Corpo di polizia Municipale e al Corpo di Polizia della Città Metropolitana.

ART. 13 - TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il Gestore esercita la tutela sanitaria di tutto il personale addetto al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché a qualsiasi altra mansione che comporti contatto anche indiretto con gli stessi o con i mezzi e le attrezzature utilizzati per i servizi di cui sopra, ed in particolare:

- sottoporre il personale stesso, avvalendosi del medico competente (ai sensi dell' art. 2 del D.L. 626/94 e ss.mm.ii.) ai controlli sanitari ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del servizio e secondo la normativa vigente in materia;
- dotare il personale degli indumenti di lavoro prescritti;
- rispettare tutte le prescrizioni, contenute nel CCNL di settore o degli EE.LL. (se così stabilito dagli accordi), per il personale addetto a questi servizi.

ART. 14 - DIVIETI ED OBBLIGHI

È assolutamente vietato abbandonare, gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio Comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione.

Il medesimo divieto vige per gli specchi liquidi, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le rive, le sponde.

È vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o smistamento di qualsiasi materiale conferito al servizio di raccolta.

Chiunque violi i divieti sopracitati nel presente articolo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

L'ordinanza di cui sopra è notificata ai soggetti responsabili, nonché al proprietario dell'area o al titolare di diritti reali o di godimento sull'area.

Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica sono considerati responsabili in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

TITOLO III

SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

ART. 15 – CRITERI GENERALI

Il sistema complessivo della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, deve per quanto più possibile tendere a strutturarsi come un insieme di servizi di raccolta, organizzati anche secondo modalità differenti tra loro, delle varie frazioni di materiali presenti nei rifiuti (ovvero delle varie tipologie di residui), differenziate all'origine da parte del singolo produttore di rifiuti stessi, da avviarsi, a seconda della loro natura e delle loro caratteristiche, al riutilizzo, al riciclaggio, al compostaggio o allo smaltimento, effettuato in condizioni di sicurezza.

L'organizzazione dei servizi, secondo i criteri di cui al precedente comma, è finalizzata a:

- a. diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
- b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei residui fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d. ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e. favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

ART. 16 - REQUISITI PER L'ATTUAZIONE

L'organizzazione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti deve essere realizzata tenendo conto:

- delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- dei sistemi di recupero;
- dei sistemi di smaltimento finale;
- della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

ART. 17 - SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

I sistemi di raccolta per le diverse frazioni di rifiuti urbani ed assimilati, attuati a seguito delle indicazioni di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, sono suddivisi in funzione delle modalità di conferimento in:

- a. servizi di raccolta porta a porta: gli utenti hanno l'obbligo di conferire i rifiuti negli appositi contenitori forniti dal Comune di Messina negli orari stabiliti, in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili o dove presenti negli appositi contenitori posti all'interno dei cortili o aree condominiali, alle quali deve essere garantito libero accesso agli operatori di raccolta attraverso o salvo diverse modalità da concordare con i soggetti interessati ed il gestore del servizio.
- b. Le frequenze di raccolta devono garantire il corretto conferimento da parte degli utenti senza procurare problemi igienico-sanitari compatibilmente con il contenimento dei costi per il servizio;
- c. servizi di raccolta presso il Centro Comunale di Raccolta: gli utenti devono conferire i rifiuti in modo differenziato nell'area di accettazione all'interno del Centro Comunale di Raccolta, negli orari di apertura stabiliti.
- d. servizi di raccolta di pile e farmaci: gli utenti devono conferire le tipologie di rifiuto indicate in modo differenziato negli appositi contenitori previsti in aree individuate sul territorio comunale farmacie o negozi dotati di specifici contenitori o presso il Centro Comunale di Raccolta.
- e. E' vietato l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuti all'esterno dei contenitori previsti.

ART. 18 – CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

Il Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.), è un'area attrezzata le cui finalità consistono nel ricevere e stoccare temporaneamente in maniera differenziata specifiche tipologie di rifiuti. La struttura è dotata di tutte le attrezzature, dotazioni impiantistiche, necessarie per completare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio comunale, è situata in un'area aperta al pubblico ad orari prefissati e presidiata da personale, adibita in primo luogo allo stoccaggio di materiali provenienti dalla RD, ma nella quale possono essere effettuate semplici operazioni di cernita, raggruppamento e trasbordo. Presso i CCR possono essere stoccati i rifiuti:

1. conferiti dalle utenze domestiche;
2. conferiti dalle utenze commerciali e da piccola utenze produttive;
3. conferiti dal Gestore del Servizio di raccolta.

I CCR devono essere ubicati in maniera da consentire il facile accesso da parte di tutte le utenze sia domestiche che commerciali e produttive. Il CCR è idoneo a ricevere i seguenti materiali:

- materiale verde (potatura, sfalci, residui da ortomercati);
- materiale secco da RD (carta, vetro, plastica, alluminio, banda stagnata, legno, etc.);
- rifiuti urbani pericolosi - RUP - (pile, farmaci, contenitori etichettati);
- rifiuti ingombranti di origine domestica (mobili, elettrodomestici etc.)
- rifiuti speciali assimilabili agli urbani (pneumatici in modiche quantità, imballaggi, legname);
- batterie auto e oli.

L'Ente Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti disciplina, con propri provvedimenti, gli orari di apertura dei CCR e la tipologia di rifiuti che può essere conferita, assicurando la massima divulgazione possibile dei detti provvedimenti, mediante pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale e sul sito internet del Comune di Messina.

Il personale di custodia addetto al CCR deve indirizzare gli utenti affinché eseguano il corretto deposito dei materiali, deve provvedere alle normali operazioni di pulizia del CCR, assicurando agli utenti tutte le informazioni relative alla RD e nel caso di conferimento di rifiuti speciali non assimilati, è tenuto a distribuire i documenti necessari per il pagamento delle tariffe.

Quando i CCR sono chiusi e/o non presidiati è vietato:

- l'accesso all'interno degli stessi;
- il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

E' in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono dei rifiuti a fianco o in prossimità delle stazioni ecologiche di tutte le tipologie, ovvero all'interno delle stesse fuori dagli appositi contenitori.

ART. 19 - TRASPORTO E SMALTIMENTO O RECUPERO

Per ogni frazione di rifiuti urbani e assimilati raccolta, sia essa destinata al riuso, al recupero, al riciclaggio, al compostaggio, a particolare forme di smaltimento o allo smaltimento in discarica controllata, deve essere individuato un appropriato specifico soggetto destinatario, debitamente autorizzato a ricevere il materiale e a svolgere le operazioni connesse allo stesso.

In particolare i rifiuti che, per loro natura o per scelta dell'Amministrazione, non sono sottoposti a raccolta differenziata finalizzata alla valorizzazione degli stessi ma sono destinati al semplice smaltimento, una volta raccolti devono essere trasportati esclusivamente al luogo di smaltimento finale indicato dall'Amministrazione comunale autorizzato dagli Enti superiori competenti. E' assolutamente vietato lo scarico dei rifiuti raccolti in posti diversi da quello stabilito.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, di cui all'apposito articolo del presente Regolamento.

ART. 20 - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI

Il conferimento dei rifiuti è organizzato sulla base di una raccolta da eseguirsi **“porta a porta”**.

Si definisce *“porta a porta”* il sistema di raccolta dei rifiuti su suolo pubblico (salvo diverse disposizioni), per utenze domestiche e non domestiche, in orari e giorni prestabiliti. Tale sistema prevede l'eliminazione dei cassonetti stradali collettivi.

I rifiuti urbani e assimilati devono essere conferiti in modo differenziato per tipologia di materiale. Le utenze dell'intero territorio comunale sono suddivise in:

- Utenze domestiche singole (case singole, fabbricati fino a otto (8) nuclei familiari, negozi ed esercizi di piccolo conferimento);
- Utenze domestiche condominiali (fabbricati con più di otto (8) nuclei familiari compresi negozi ed esercizi di piccolo conferimento insistenti nel fabbricato stesso);
- Utenze non domestiche (pubbliche, commerciali, artigianali, industriali di grande conferimento).

I contenitori per il conferimento dei rifiuti differenziati saranno forniti a tutte le utenze domestiche singole, non domestiche e condominiali nella persona dell'Amministratore di Condominio o del legale rappresentante, in comodato d'uso. Per la fornitura sono escluse le grandi utenze sia pubbliche che private (Università, Ospedali, Caserme...).

Alle utenze sono assegnati contenitori di capacità e numero rapportato alla quantità produttiva della singola utenza.

Esclusivamente, nel caso in cui il Gestore dovesse ravvisarne la possibilità o la necessità tecnica, sarà possibile modificare nel numero e nella tipologia la dotazione di contenitori prevista per l'utenza.

Essi sono di uso esclusivo dell'utenza ricevente. È vietata la manomissione o il danneggiamento dei contenitori propri o altrui. Tali contenitori saranno sostituiti nel caso in cui alla consegna gli stessi dovessero risultare difettati.

Restano a carico dell'utenza i costi per l'eventuale, successiva, sostituzione dei contenitori stessi, concessi in comodato d'uso gratuito.

In caso di successiva sostituzione dei contenitori, essi devono in ogni caso possedere le caratteristiche tecniche fornite dal gestore del servizio.

Tutte le tipologie d'utenza sono obbligate a conferire i rifiuti esclusivamente secondo le modalità organizzative previste nel presente Regolamento e nella specifica Ordinanza Sindacale, secondo il calendario del servizio della Raccolta differenziata "porta a porta", stabilito dal Gestore del Servizio.

Nessuna utenza può liberarsi dagli obblighi insorti con la rinuncia al diritto d'uso delle varie fattispecie di contenitori previste.

Se i rifiuti non saranno correttamente conferiti, questi non saranno raccolti dal Gestore del Servizio e sugli stessi sarà applicato un avviso di non conformità.

All'utenza cui è stato contestato l'errato conferimento, sia essa domestica singola, non domestica o condominiale (nella persona dell'Amministratore di Condominio o del legale rappresentante), spetterà in ogni caso provvedere al ritiro dei rifiuti stessi, procedendo ad una corretta differenziazione prima di smaltirli nuovamente attraverso le modalità previste nel presente Regolamento.

Qualora non si fosse provveduto alla ridifferenziazione del rifiuto non conforme ed al ripristino dei luoghi, entro il termine di 24 ore, l'utenza cui è stato contestato l'errato conferimento, sia essa domestica singola, non domestica o condominiale (nella persona dell'Amministratore di Condominio o del legale rappresentante) verrà segnalata agli uffici competenti per la contestazione della violazione delle disposizioni di Legge e del presente Regolamento e l'irrogazione delle sanzioni previste nel presente Regolamento. E' facoltà dei singoli condomini adottare un sistema interno di identificazione dei rifiuti conferiti dai singoli condomini, previa comunicazione alla Società che gestisce il servizio di raccolta RR.SS.UU.. I costi derivanti sono da intendersi a carico esclusivo dei condomini aderenti. Tale facoltà è estesa alle utenze domestiche non condominiali, ai condomini privi di spazi comuni di conferimento.

Il conferimento dei rifiuti differenziati verrà effettuato nel rispetto del calendario (giorni di raccolta, rifiuti e orari) indicato nella specifica Ordinanza Sindacale, secondo il calendario del servizio della Raccolta differenziata "porta a porta", stabilito dal Gestore.

Le utenze non domestiche di grande conferimento, che, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, producono rifiuti speciali assimilabili agli urbani e non pericolosi, possono conferire questi rifiuti al soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, quando sia stata stipulata un'apposita convenzione.

È vietata la manomissione o il danneggiamento dei bidoni utilizzati per la raccolta differenziata in spiaggia.

20.1) CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDO-ORGANICO (CER 200108)

Il servizio di "raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani ed assimilati" (frazione umido-organico) è finalizzato al recupero per la produzione di composti da rifiuti ed è effettuato presso tutte

le utenze domestiche e non domestiche.

Il conferimento e la raccolta della frazione umido-organico dei rifiuti urbani è effettuato tramite contenitori dedicati mono o pluriutenza forniti dal Soggetto Gestore.

Alle utenze sono assegnati contenitori di capacità e numero rapportato alla quantità produttiva della singola utenza.

Nei contenitori i rifiuti organici devono essere collocati all'interno di sacchetti biodegradabili.

I contenitori dovranno essere esposti a cura dell'utenza e salvo diverse disposizioni, in corrispondenza del proprio numero civico e negli orari stabiliti per la raccolta. I contenitori devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati sulla strada solo in concomitanza al passaggio dei mezzi di raccolta e ritirati dopo lo svuotamento.

Il rifiuto non conferito così come disposto non verrà ritirato dal Gestore.

In caso di manifeste avverse condizioni meteo, soprattutto in caso di pioggia o vento forte il servizio di raccolta potrebbe subire rallentamenti o essere sospeso. In tali casi il Gestore provvederà a darne preventivo avviso all'utenza mediante la pubblicazione di un bollettino sul sito internet istituzionale dell'Ente Gestore e su quello del Comune di Messina, con il quale comunicherà la durata della sospensione ed il giorno in cui riprenderà il servizio. Pertanto, in caso di rallentamento o sospensione del servizio, si vieta di esporre il contenitore e di riconferirlo nel primo giorno utile, secondo schema diffuso dall'Ente Gestore, salvo diverse comunicazioni.

Nel caso di peggioramento improvviso delle condizioni meteo, anche in assenza di specifico avviso da parte dell'Ente Gestore, se non è avvenuto il ritiro entro le sei ore successive al termine ultimo dell'esposizione, il contenitore esposto deve essere ritirato e riesposto nel primo giorno utile, secondo schema, salvo diverse comunicazioni da parte dell'Ente Gestore e/o del Comune di Messina.

È, in ogni caso, consentito il conferimento diretto presso il C.C.R negli orari di apertura.

Il servizio di raccolta umido-organici interessa i rifiuti di seguito elencati:

- cibi cotti e crudi;
- tutti gli scarti di cucina (frutta, verdura, pane, pasta, riso, carne, pesce, uova...);
- gusci di frutta secca e uova, gusci di molluschi e crostacei lische di pesce ed ossa (avanzi di cibo);
- tovaglioli sporchi;
- carta assorbente e fazzoletti di carta;
- cartoncino sporco;
- fiammiferi;
- carbone e cenere (di legna purché spenta ed in piccole quantità);
- filtri e fondi di tè e caffè;
- paglia e rafia;
- stuzzicadenti e tappi in sughero;
- terriccio per piante e piante (in piccole quantità);

20.2) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL MATERIALE CARTACEO (CER 200101)

La “raccolta della carta” viene effettuata col sistema “porta a porta” esclusivamente tramite contenitore fornito dal Gestore.

Il rifiuto deve essere conferito sfuso all'interno del contenitore. E' rigorosamente vietato inserire la carta all'interno di buste in plastica.

Solo nel caso in cui il quantitativo dei rifiuti ecceda la volumetria del contenitore esso può essere conferito in sacchi di carta chiusi ed appoggiati al rispettivo contenitore.

La carta deve essere rigorosamente pulita, non deve esservi cioè frammisto alcun altro materiale quale plastica, polistirolo etc., né tantomeno immondizia di altra natura.

Il rifiuto non conferito così come disposto non verrà ritirato dal Gestore.

In caso di manifeste avverse condizioni meteo, soprattutto in caso di pioggia o vento forte il servizio di raccolta potrebbe subire rallentamenti o essere sospeso. In tali casi l'Ente Gestore provvederà a darne preventivo avviso all'utenza mediante la pubblicazione di un bollettino sul sito internet istituzionale dell'Ente Gestore e su quello del Comune di Messina, con il quale comunicherà la durata della sospensione ed il giorno in cui riprenderà il servizio. Pertanto, in caso di rallentamento o sospensione del servizio, è vietato esporre il contenitore e di riconferirlo nel primo giorno utile, secondo schema diffuso dall'Ente Gestore, salvo diverse comunicazioni.

Nel caso di peggioramento improvviso delle condizioni meteo, anche in assenza di specifico avviso da parte dell'Ente Gestore, se non è avvenuto il ritiro, entro le sei ore successive al termine ultimo dell'esposizione, il contenitore esposto deve essere ritirato e riesposto nel primo giorno utile, secondo schema, salvo diverse comunicazioni da parte dell'Ente Gestore e/o del Comune di Messina.

È, in ogni caso, consentito il conferimento diretto presso il C.C.R negli orari di apertura.

Il servizio interessa la raccolta degli imballaggi e dei rifiuti cartacei di seguito indicati:

- fogli di carta o cartone;
- giornali, libri, quaderni e riviste (senza copertina plastificata);
- scatole per alimenti (pasta, riso, uova, sale...);
- Imballaggi in tetrapack (latte, succo, vino...);
- scatoloni, scatole in cartone;
- sacchetti di carta e borse in carta;
- tovaglie in carta e scatola per pizza pulita.

NON POSSONO ESSERE CONFERITI:

- carta sporca (tovaglioli usati, carta sporca di colla o altre sostanze chimiche);
- carta forno e carta oleata (salumi...);
- carta chimica (scontrini, carta fax, carta carbone...);
- carta e copertine plastificate.

20.3) CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI IN PLASTICA PER LIQUIDI (CER 150102 – 200139) - ALLUMINIO E BARATTOLAME IN METALLO E BANDA STAGNATA (CER 150104)

La “raccolta della plastica e dei metalli” viene effettuata col sistema “porta a porta” tramite contenitore forniti dal Gestore.

Il rifiuto deve essere conferito esclusivamente in sacchetti trasparenti che permettano la visualizzazione del contenuto.

Il rifiuto non conferito così come disposto non verrà ritirato dal Gestore.

Solo nel caso in cui il quantitativo dei rifiuti ecceda la volumetria del contenitore esso può essere conferito in sacchi chiusi ed appoggiati al rispettivo contenitore.

E' indispensabile, al fine di non appesantire i costi di raccolta e trasporto, che le bottiglie siano schiacciate e quindi tappate dall'utente prima di essere conferite e che le pattumiere siano conferite al servizio di raccolta solamente a capienza esaurita.

E' essenziale che le lattine siano rigorosamente vuote e mondate da residui del contenuto, meglio se

debitamente sciacquate; è inoltre preferibile, anche se non tassativo, che le lattine siano preventivamente schiacciate.

Piatti, bicchieri e posate usa e getta in plastica, bottiglie e flaconi devono essere rigorosamente puliti; non deve esservi cioè frammisto alcun tipo di residuo putrescente.

In caso di manifeste avverse condizioni meteo, soprattutto in caso di pioggia o vento forte il servizio di raccolta potrebbe subire rallentamenti o essere sospeso. In tali casi l'Ente Gestore provvederà a darne preventivo avviso all'utenza mediante la pubblicazione di un bollettino sul sito internet istituzionale dell'Ente Gestore e su quello del Comune di Messina, con il quale comunicherà la durata della sospensione ed il giorno in cui riprenderà il servizio. Pertanto, in caso di rallentamento o sospensione del servizio, è vietato esporre il contenitore e riconferirlo nel primo giorno utile, secondo schema diffuso dall'Ente Gestore, salvo diverse comunicazioni.

Nel caso di peggioramento improvviso delle condizioni meteo, anche in assenza di specifico avviso da parte dell'Ente Gestore, se non è avvenuto il ritiro, entro le sei ore successive al termine ultimo dell'esposizione, il contenitore esposto deve essere ritirato e riesposto nel primo giorno utile, secondo schema, salvo diverse comunicazioni da parte dell'Ente Gestore e/o del Comune di Messina.

È, in ogni caso, consentito il conferimento diretto presso il C.C.R negli orari di apertura.

Il servizio interessa la raccolta degli imballaggi di seguito elencati:

- piatti e bicchieri e posate usa e getta in plastica;
- bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte;
- flaconi per liquidi in genere (detersivi, saponi, prodotti per l'igiene, cosmetici...);
- flaconi/dispensatori per sciroppi, creme, salse, yogurt;
- film d'imballaggio per raggruppare più bottiglie di acqua minerale o bibite;
- film d'imballaggio per confezioni carta igienica e rotoli carta assorbente da cucina;
- vaschette e confezioni in plastica e polistirolo per alimenti freschi (affettati, formaggi, pasta fresca, frutta...);
- buste e sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati...);
- vaschette/barattoli per gelati e vaschette porta - uova (sia in plastica che in polistirolo);
- shopper (sacchetti/buste) dei negozi e supermercati e reti per frutta e verdura;
- contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert;
- confezioni rigide per dolci (es.: scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte);
- blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es.: gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, gadget vari, articoli di ferramenta e per il "fai da te");
- scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento (es.: camicie, biancheria intima, calze, cravatte);
- lattine per bevande e alimenti (bibite, olio...);
- scatolette per la conservazione dei cibi (pelati, tonno, piselli, cibo per animali...);
- grucce;
- polistirolo da imballaggio.

NON POSSONO ESSERE CONFERITI

Tutto ciò che non è un imballaggio plastico:

- Giocattoli e stoviglie;
- CD/ DVD/ VHS e relative custodie;
- zainetti e valigie;
- complementi d'arredo e casalinghi in genere;
- contenitori che abbiano contenuto sostanze chimiche (vernici, solventi, colle...);
- latte o barattoli che abbiano contenuto sostanze chimiche (vernici, solventi, colle...).

20.4) CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI IN VETRO (CER 150107)

La “raccolta imballaggi in vetro” viene effettuata con il sistema “porta a porta” tramite contenitore forniti dal Gestore.

In caso di manifeste avverse condizioni meteo, soprattutto in caso di pioggia o vento forte il servizio di raccolta potrebbe subire rallentamenti o essere sospeso. In tali casi l’Ente Gestore provvederà a darne preventivo avviso all’utenza mediante la pubblicazione di un bollettino sul sito internet istituzionale dell’Ente Gestore e su quello del Comune di Messina, con il quale comunicherà la durata della sospensione ed il giorno in cui riprenderà il servizio. Pertanto, in caso di rallentamento o sospensione del servizio, si vieta di esporre il contenitore e riconferirlo nel primo giorno utile, secondo schema diffuso dall’Ente Gestore, salvo diverse comunicazioni

Nel caso di peggioramento improvviso delle condizioni meteo, anche in assenza di specifico avviso da parte dell’Ente Gestore, se non è avvenuto il ritiro, entro le sei ore successive al termine ultimo dell’esposizione, il contenitore esposto deve essere ritirato e riesposto nel primo giorno utile, secondo schema, salvo diverse comunicazioni da parte dell’Ente Gestore e/o del Comune di Messina.

È, in ogni caso, consentito il conferimento diretto presso il C.C.R negli orari di apertura.

Il servizio interessa la raccolta di contenitori in vetro:

- contenitori di vetro (bottiglie, bicchieri, barattoli, vasetti per alimenti, fiale, flaconi...);
- lattine per bevande e alimenti (bibite, olio...).

NON POSSONO ESSERE CONFERITI

- cristalli;
- vetri di automobile, specchi in genere;
- vetro retinato ed opale (boccette profumi...);
- flebo;
- schermi di televisore, monitor e lastre di vetro Pirofile;
- occhiali;
- lampade e neon;
- ceramica e porcellana.

20.5) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE (CER 200307, 200138, 200140, 200136)

Il conferimento e la “raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti” avviene con la seguente modalità:

- Deposito presso il Centro Comunale di Raccolta autorizzato muniti di tessera sanitaria e secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento di gestione del Centro Comunale di Raccolta e le disposizioni dettate dall’Ente Gestore.

Nell’applicazione di cui al precedente punto gli utenti hanno l’obbligo di attenersi alle indicazioni dei preposti alla custodia del Centro di Raccolta; in particolare è fatto obbligo agli utenti di conferire separatamente dai rifiuti ingombranti ogni altra frazione di rifiuto per la quale si sarà individuata una concreta possibilità di recupero. I rifiuti così raccolti dovranno essere trasportati presso impianti di recupero e riutilizzo per i materiali recuperabili, mentre i rifiuti ingombranti non recuperabili dovranno essere trasportati presso un impianto di discarica.

20.6) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI (CER 200201)

Il conferimento e la “**raccolta differenziata dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi**”, quali: giardini, parchi e aree cimiteriali, vengono effettuati attraverso il conferimento presso il Centro Comunale di Raccolta, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento di gestione del Centro Comunale di Raccolta e le disposizioni dettate dall’Ente Gestore.

E’ fatto obbligo al produttore di conferire il materiale mondato da ogni rifiuto estraneo e di provvedere ad asportare sacchi e sacchetti, scatole o cassette, non in legno, utilizzati per il trasporto del materiale.

Lo smaltimento delle sostanze derivanti dalla pulizia delle campagne verrà effettuato secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

20.7) CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLE PILE ESAUSTE (CER 200133*)

Il conferimento e la “**raccolta delle pile esauste**” avviene esclusivamente negli appositi contenitori presenti presso i rivenditori di pile e presso gli appositi contenitori posti nel Centro Comunale di Raccolta.

E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta a porta.

Il Gestore provvederà esclusivamente allo smaltimento delle pile esauste direttamente conferite dagli utenti presso il C.C.R..

20.8) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI MEDICINALI SCADUTI (CER 200131*)

Il conferimento e la “**raccolta dei medicinali scaduti**” avviene esclusivamente negli appositi contenitori presenti presso le farmacie e/o ambulatori comunali e presso gli appositi contenitori posti nel Centro Comunale di Raccolta.

E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta a porta.

Il Gestore provvederà esclusivamente allo smaltimento dei medicinali scaduti direttamente conferite dagli utenti presso il C.C.R..

20.9) CONFERIMENTO E RACCOLTA ABITI USATI (CER 200133)

La “**raccolta di abiti usati**” viene effettuata, tramite Ditte abilitate, mediante contenitori collocati nei Centri Comunali di Raccolta.

Il rifiuto viene conferito in sacchetti chiusi.

20.10) RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI ASSIMILATI

I “**rifiuti assimilati agli urbani ed i rifiuti da imballaggio primari e secondari**” prodotti da utenze non domestiche non recuperabili il cui conferimento al servizio pubblico è previsto dalle norme vigenti, possono essere conferiti al servizio di raccolta “porta a porta” istituito per i rifiuti urbani qualora le loro caratteristiche quali - quantitative siano compatibili con le metodologie di raccolta adottate.

A titolo indicativo ed in linea di massima, sono dunque conferibili a tale servizio i rifiuti indistinti assimilati agli urbani, la frazione umida, il materiale cartaceo, i rifiuti di imballaggio primario e secondario in vetro, in cartone, in metallo, nonché quelli per liquidi in plastica, provenienti da attività di piccolo conferimento quali:

- a) piccoli esercizi commerciali;
- b) uffici e studi professionali;
- c) scuole e convitti;

Per i rifiuti assimilati provenienti da attività di grande conferimento che, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, producono rifiuti speciali assimilabili agli urbani e non pericolosi, possono conferire questi rifiuti al soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, quando sia stata stipulata un’apposita convenzione.

20.11) RACCOLTA PRESSO I CIMITERI

I **cimiteri** saranno dotati di appositi contenitori per la raccolta di frazioni di: secco residuo, umido-organico, plastica, carta e cartone e vetro.

20.12) CONFERIMENTO OLII E GRASSI VEGETALI (CER 200125)

Il conferimento e la “**raccolta degli oli e grassi vegetali**” viene effettuata direttamente presso il Centro Comunale di Raccolta, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento di gestione del C.C.R.

ART. 21 PERIODICITA’ DELLA RACCOLTA

In tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per giorni fissi prestabiliti e comunicati all’utenza. Il Sindaco con propria ordinanza fisserà i programmi di raccolta, nonché i relativi orari, secondo il calendario del servizio della Raccolta differenziata “porta a porta”, stabilito dal Gestore del ciclo dei rifiuti.

ART. 22 UTENZE CONDOMINIALI

Le utenze condominiali, in relazione al numero di nuclei familiari ospitanti, verranno dotate di appositi contenitori, salvo diverse disposizioni concordate con il Gestore.

Tali contenitori saranno concessi dal Gestore in comodato d'uso e saranno di uso esclusivo dell'utenza condominiale corrispondente, che dovrà farne un uso esclusivamente privato, esponendoli, secondo calendario di raccolta, in aree condominiali comuni precedentemente concordate con il Gestore.

In queste aree, deve essere garantito libero accesso agli operatori di raccolta attraverso o salvo diverse modalità da concordare con i soggetti interessati ed il Gestore.

Nel caso in cui l'ubicazione dei suddetti contenitori condominiali dovesse ricadere in un'area, seppur sempre di pertinenza condominiale, ma al di fuori del muro di recinzione e, dunque, aperto al pubblico, se il Gestore dovesse registrare problematiche di igiene o anche solo di decoro, procederà alla diffida dell'utenza in questione, la quale provvederà a far cessare la criticità esistente, attraverso l'ubicazione dei contenitori ad uso esclusivo del condominio all'interno del muro di recinzione o, laddove tecnicamente non fattibile, attraverso la copertura e la protezione a proprie cure e spese dei contenitori in questione con manufatti dalla struttura leggera e facilmente removibile (box in struttura metallica o altre soluzioni tecniche da concordare con il Gestore).

Nei condomini privi di spazi comuni, idoneamente attestato dal Dipartimento Politiche del Territorio che ne darà comunicazione al Gestore del Servizio del ciclo di rifiuti, i cassonetti dovranno essere posti in spazi pubblici, opportunamente delimitati, e l'accesso dei condomini dovrà avvenire attraverso opportuni sistemi di identificazione. Gli oneri per la realizzazione del manufatto restano a carico del condominio.

Le utenze domestiche condominiali così come tutte le tipologie d'utenza sono obbligate a conferire i rifiuti esclusivamente secondo le modalità organizzative previste nel presente Regolamento e indicate nella specifica Ordinanza Sindacale, secondo il calendario del servizio della Raccolta differenziata "porta a porta", stabilito dal Gestore.

Nessun utenza può liberarsi dagli obblighi insorti con la rinuncia al diritto d'uso delle varie fattispecie di contenitori previste.

Se i rifiuti non saranno correttamente conferiti, questi non saranno raccolti dal Gestore sugli stessi sarà applicato un avviso di non conformità.

All'utenza cui è stato contestato l'errato conferimento (sia essa domestica singola, non domestica condominiale nella persona dell'Amministratore di Condominio o del legale rappresentante), spetterà in ogni caso provvedere al ritiro dei rifiuti stessi, procedendo ad una corretta differenziazione, prima di smaltirli nuovamente attraverso le modalità previste nel presente Regolamento.

Qualora non si fosse provveduto alla ridifferenziazione del rifiuto non conforme ed al ripristino dei luoghi entro il termine di 24 ore, l'utenza cui è stato contestato l'errato conferimento (sia essa domestica singola, non domestica o condominiale nella persona dell'Amministratore di Condominio o del legale rappresentante) verrà segnalata agli uffici competenti per la contestazione della violazione delle disposizioni vigenti e l'applicazione delle sanzioni previste nel presente Regolamento.

E' fatto obbligo agli Amministratori dei Condomini di apporre, anche ai sensi dell'art. 1129 comma 5 Codice Civile, in area condominiale comodamente visibile anche dall'esterno, la targa con l'indicazione del nome e cognome dell'Amministratore del condominio, dell'indirizzo della sede o ufficio dove vengono svolte le attività di amministrazione e dei numeri di telefono e fax di riferimento, curando di inserire un numero di pronta reperibilità dell'Amministratore del Condominio per i casi di urgenza.

Ai fini del censimento dell'utenza e della verifica della esatta corrispondenza tra i contenitori concessi in comodato d'uso dal Gestore ed il numero e tipologia di utenze presenti nel Condominio,

quali proprietari di immobile, titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, comodato, etc.), titolari di contratti di locazione o altro titolo di possesso dell'immobile, l'Amministratore del Condominio è tenuto a comunicare al Comune di Messina - Dipartimento Entrate Tributarie i dati dell'anagrafe condominiale. L'Amministratore del Condominio è, altresì, tenuto a comunicare al Comune di Messina - Dipartimento Entrate Tributarie ogni variazione che verrà registrata a sua cura sul detto registro dell'Anagrafe Condominiale.

Il Dipartimento Entrate Tributarie del Comune di Messina, sarà responsabile del trattamento dei dati sensibili dei Condomini, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di tutela della Privacy.

All'uso dei contenitori condominiali si applicano inoltre, per le parti attinenti la responsabilità in solido tra i condomini destinatari dei beni concessi in comodato gratuito, le disposizioni previste dagli articoli da 1100 a 1139 del Codice Civile, nonché dall'art. 6 della legge 689/81 e ss.mm.ii.

ART. 23 CESTINI STRADALI E CONTENITORI PER PRODOTTI DA FUMO

Nel territorio comunale sono collocati cestini stradali pluricomparto che consentono la differenziazione dei rifiuti. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

Nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale saranno installati appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.

I rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini stradali dovranno essere conferiti al servizio di raccolta della frazione indifferenziata.

ART. 24 CESTINI PER LE DEIEZIONI CANINE

Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo, munendosi di apposita attrezzatura, sacchetti o palette, per l'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni.

Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, di uso pubblico o delle aree verdi, il Soggetto Gestore provvede, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel contratto di servizio, ad installare appositi cestini per le deiezioni canine, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione e autonomia funzionale, determinati da evidenti handicap (ad esempio non vedenti).

ART. 25 PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti.

Il personale addetto all'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento può effettuare verifiche in qualunque momento. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita al termine dell'attività giornaliera.

I commercianti al dettaglio devono conferire le cassette di legno e plastica in modo ordinato ed il cartone opportunamente piegato per ridurre l'ingombro.

ART. 26 COMPOSTAGGIO DOMESTICO – COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ – COMPOSTAGGIO LOCALE O DI PROSSIMITÀ

Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di imballaggi.

Il Comune, di concerto con il Gestore incentiva la pratica del compostaggio come forma di autosmaltimento dei rifiuti organici.

A tal fine, il Comune adotta appositi Regolamenti Comunali distinguendo tre diverse forme di attuazione della pratica di compostaggio della frazione organica:

1. **“Compostaggio Domestico”**, quale pratica di trattamento domiciliare dei rifiuti organici derivante da attività domestica;
2. **“Compostaggio di Comunità”**, quale pratica di trattamento effettuata collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica;
3. **“Compostaggio Locale o di Prossimità”**, pratica di trattamento dei rifiuti organici derivante da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi;

Il Comune può riconoscere a tutte le utenze conferenti, che svolgano correttamente e continuamente la pratica di compostaggio una agevolazione tariffaria della TARI, che sarà stabilita con deliberazione Consiliare, in sede di determinazione annuale delle tariffe della tassa dei rifiuti solidi urbani.

Presupposto, quindi, della riduzione sulla tassa rifiuti sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

L'Amministrazione Comunale, attraverso il Gestore e gli organi deputati al controllo, può disporre di effettuare in qualsiasi momento presso gli utenti che aderiscono al progetto di compostaggio, le verifiche necessarie, al fine di valutare la corretta applicazione della pratica di compostaggio.

Nel caso in cui l'utente si rifiutasse di sottoporsi a tali verifiche o risultasse inadempiente, l'Amministrazione dispone il ritiro della compostiera e la perdita dei relativi benefici. L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta, i quali controllano puntualmente che gli utenti che aderiscono al progetto compostaggio, non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta.

Nel caso in cui gli utenti dotati di compostiera conferissero al servizio pubblico i rifiuti compostabili, sarà cura degli operatori di non effettuare il ritiro e di rilasciare relativa nota all'utente, nonché di farne comunicazione al Dipartimento Entrate Tributarie.

Nel caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione, dovuta ad evidente imperizia nell'utilizzo della compostiera, il Soggetto Gestore, avendone accertate le cause, potrà richiedere al consegnatario il pagamento di una somma a rimborso del costo della compostiera.

ART. 27 - EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

Tutti i cittadini e gli utenti del servizio oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.

Il Gestore promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento qualitativo dei servizi.

TITOLO IV

MODALITA' GENERALI DI CONTROLLO

ART. 28 – MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Alla società Gestore del servizio, spetta il compito di effettuare tutti i necessari controlli del servizio affinché lo stesso sia eseguito in conformità a quanto prescritto.

In particolare il Responsabile del Servizio della gestione dei rifiuti ha il compito di:

- impartire, tramite appositi “disposizioni di servizio” le necessarie istruzioni e prescrizioni tecniche;
- controllare, durante l’esecuzione del servizio, la piena rispondenza dell’operato del personale alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
- vigilare sulla qualità del servizio svolto e accertarne la conformità alle buone regole d’arte.

ART. 29 CONTROLLI

Come disposto dall’art. 197 del D.Lgs. 152/2006, il Comune di Messina, esercita in generale l’attività di controllo sulla gestione dei rifiuti a cui il suddetto Ente è preposto.

Restano salve le competenze del Comune in riferimento all’art. 198 del D.Lgs. 152/2006.

ART. 30 – ACCERTAMENTI

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che, comunque, costituiscono degrado dell’ambiente, provvede il Comune di Messina mediante il Corpo di Polizia Municipale e della Polizia della Città Metropolitana.

Gli accertamenti inerenti il rispetto del presente regolamento e delle disposizioni vigenti in tema di tutela dell’ambiente e disciplina dei RSU, saranno effettuati anche dagli Ispettori Ambientali Comunali, la cui istituzione è demandata ad apposito Regolamento comunale, che regola e disciplina l’attività degli stessi Ispettori.

All’attività di accertamento inerente il rispetto del presente regolamento e delle disposizioni vigenti in tema di tutela dell’ambiente e disciplina dei RSU, può concorrere anche il personale della società che gestisce il ciclo dei rifiuti, espressamente incaricati dal legale rappresentante della stessa Società.

Le sanzioni amministrative aggiuntive sono stabilite negli ammontare minimi e massimi secondo l’Allegato 1) al presente Regolamento e nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO V

INCENTIVAZIONE ATTIVITÀ SPERIMENTALI - PREMIALITÀ

ART. 31 – SISTEMA DI RESTITUZIONE DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI IMBALLAGGI DESTINATI ALL'USO ALIMENTARE

Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, il Comune può introdurre, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo.

Ai fini del presente articolo, al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

Con regolamento adottato dal Consiglio Comunale dopo l'approvazione del presente regolamento, potranno essere disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo. Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi di cui al presente articolo.

Al termine della fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le utenze interessate, se confermare e se estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo.

ART. 32 INCENTIVI PER L'ACQUISTO DEI PRODOTTI DERIVANTI DA MATERIALI POST CONSUMO O DAL RECUPERO DEGLI SCARTI E DEI MATERIALI RIVENIENTI DAL DISASSEMBLAGGIO DEI PRODOTTI COMPLESSI

Al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno all'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, il Comune può stipulare appositi accordi con:

- con le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con priorità per i beni provenienti dai rifiuti;
- con soggetti pubblici o privati;
- con le associazioni di categoria, ivi comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione al riutilizzo e riciclaggio;
- con associazioni senza fini di lucro, di promozione sociale nonché con imprese artigiane e imprese individuali;
- con i soggetti incaricati a svolgere le attività connesse all'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore.

Gli accordi hanno ad oggetto:

- a) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali post consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal

disassemblaggio dei prodotti complessi, con priorità per i beni provenienti dai rifiuti per i quali devono essere perseguiti obiettivi di raccolta e riciclo nel rispetto della normativa regionale, nazionale e dell'Unione europea,

- b) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione e di preparazione dei materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi per il loro riutilizzo e di attività imprenditoriali di produzione e di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- c) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di commercializzazione di prodotti derivanti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso ovvero realizzati con i materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita,

L'erogazione dei suddetti incentivi resta subordinata alla copertura finanziaria da prevedere nel bilancio di previsione finanziario per l'anno di riferimento.

Nelle gare d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche in generale il Comune prevede criteri di valutazione delle offerte con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate con i decreti Ministeriali di cui al comma 3 dell'art. 40 della Legge 221/2015.

ART. 33 SISTEMA PREMIALE ALL'UTENZA VIRTUOSA

Alle utenze domestiche e non, regolarmente iscritte a ruolo per il pagamento della tassa o tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani saranno riconosciute agevolazioni/riduzioni previste dalla vigente normativa tributaria.

TITOLO VI VALIDITA' E DISPOSIZIONI FINALI DEL REGOLAMENTO

ART. 34 EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ART. 35 NORMA DI RINVIO

Eventuali ulteriori aspetti organizzativi e di miglioramento del servizio, purché non in contrasto con le norme del presente regolamento potranno essere disciplinati con Ordinanza Sindacale emessa nel rispetto della normativa di settore.

ART. 36 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi e di regolamenti vigenti.

Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali in contrasto con il presente regolamento.

ART. 37 REGIME TRANSITORIO

Al fine di implementare gradualmente il sistema di raccolta differenziata, straordinariamente, le sanzioni saranno irrogate dopo tre anni di errato conferimento per un periodo di tre mesi dalla data formale di avvio del servizio presso ciascuna utenza.

ALLEGATO 1

SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

TABELLA 1

ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Art.20 e 21	Mancato rispetto delle frequenze, orari e modalità per il conferimento differenziato dei rifiuti stabilite nel Regolamento e nelle Ordinanze Sindacali	€. 50,00	€. 500,00
Art. 10	Involontario intralcio, ritardo impedimento all'opera degli addetti alla raccolta	€. 50,00	€. 500,00

TABELLA 2

ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Art.10	Abbandono o deposito o immissione di rifiuti urbani sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee	Vedi artt. 255 e 256 D.Lgs. n. 152/2006	
Art. 10	Introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici di materiali in combustione taglienti o acuminati	€. 50,00	€. 200,00
Art. 10	Incendio di rifiuti in area pubblica o privata	Vedi D.Lgs. n. 136/2013	

Elenco rifiuti speciali assimilati agli urbani

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili).
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simile).
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili.
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero.
- Paglia e prodotti di paglia.
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura.
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile.
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta.
- Feltri e tessuti non tessuti.
- Pelle e simil-pelle.
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli).
- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali.
- Rifiuti ingombranti.
- Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili.
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere.
- Pannelli di materiali vari (legno, gesso, plastica e simili).
- Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati.
- Manufatti di ferro, tipo maglia metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.
- Nastri abrasivi.
- Cavi e materiale elettrico.
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate.
- Scarti della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido (ad esempio, scarti di caffè dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina.
- Scarti vegetali (erbe, fiori, piante e verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili).
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
- Accessori per l'informatica.